

# Rapporto

numero

data

Dipartimento

14 novembre 2018

Concerne

## **dell'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio concernente l'elezione di un supplente del Tribunale dei minorenni**

1. In seno al Tribunale dei minorenni si sono resi vacanti due seggi: uno di membro, essendo il signor Giangiacomo Carbonetti decaduto dalla carica per raggiunti limiti di età; e uno di supplente, a seguito del decesso del signor Mario Ferrari.
2. Contrariamente all'art. 4 cpv. 3 della previgente Legge sulla magistratura dei minorenni dell'8 marzo 1999, che indicava espressamente il Gran Consiglio quale autorità di elezione dei componenti dell'allora Consiglio dei minorenni, l'art. 5 della Legge sull'organizzazione delle autorità penali minorili del 24 giugno 2010 non contiene più questa indicazione con riferimento ai componenti (presidente e suo supplente; membri e loro supplenti) del Tribunale dei minorenni. La competenza del Gran Consiglio quale autorità di elezione è in ogni caso data dall'art. 2 cpv. 1 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006.
3. Come esplicitato nel messaggio governativo con il quale è stata proposta al Gran Consiglio l'adozione della legge del 24 giugno 2010, all'elezione dei componenti del Tribunale dei minorenni non è applicabile la procedura del concorso pubblico e dell'esame delle candidature da parte della Commissione di esperti indipendenti per l'elezione dei magistrati<sup>1</sup>. Del resto, le funzioni in seno al Tribunale dei minorenni non sono comprese nell'elenco di quelle per le quali l'art. 36 Cost. TI prescrive la procedura del concorso pubblico e il preavviso della Commissione di esperti (e nemmeno lo erano, d'altronde, le funzioni in seno al Consiglio dei minorenni).
4. Si rammenta che, giusta l'art. 5 cpv. 2 della legge del 24 giugno 2010, “[i]l presidente [del Tribunale dei minorenni] e il suo supplente sono scelti tra i magistrati che non sono membri di un'autorità penale e gli ex magistrati”; mentre, secondo il cpv. 3 del medesimo disposto, “[i] membri e i loro supplenti devono avere una formazione in psichiatria, psicologia o pedagogia.”
5. Consultati i gruppi parlamentari, l'Ufficio presidenziale, giusta l'art. 89 cpv. 1 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015,

<sup>1</sup> Messaggio n. 6307 del 09.12.2009 (Adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione della legge federale di diritto processuale penale minorile), p. 7 (“Poiché il presidente e il suo supplente devono essere eletti all'interno di una cerchia ben determinata e non ampia di persone, è evidente che per i componenti il tribunale non è applicabile la procedura di elezione mediante concorso ai sensi dell'art. 3 LOG.”).

propone al Gran Consiglio di eleggere, per la durata restante del periodo di nomina che scadrà il 31.12.2020:

- alla carica di supplente del Tribunale dei minorenni, la signora Gabriella Bianchi Micheli.

6. In tempi brevi, l'Ufficio presidenziale sottoporrà al Gran Consiglio una candidatura per il seggio vacante di membro del Tribunale dei minorenni.

Per l'Ufficio presidenziale

La Presidente del Gran Consiglio: Pelin Kandemir Bordoli

Il Segretario generale del Gran Consiglio: Gionata P. Buzzini